



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0033/2024**

8.2.2024

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada  
(COM(2023)0591 – C9-0390/2023 – 2023/0361(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Jan-Christoph Oetjen

(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	8
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	9
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	10



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM(2023)0591 – C9-0390/2023 – 2023/0361(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0591),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0390/2023),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti gli articoli 52, 59 e 40 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0033/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> [GU C 0, del 0.0.0000, pag. 0. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Il fatto che le carte dell'officina sono valide per un anno, unitamente al fatto che la comunicazione degli Stati membri alla Commissione fornisce solo un'istantanea delle officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, determina una situazione per cui nel corso dell'anno successivo una percentuale sempre maggiore delle carte dell'officina pubblicate sul sito internet della Commissione non è più valida. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a pubblicare tali informazioni su un sito web accessibile al pubblico e ad aggiornarle costantemente. La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco di tutti i siti web degli Stati membri in cui tali informazioni sono reperibili. Alcuni Stati membri dispongono già di tali siti web. Tale obbligo comporterebbe pertanto una riduzione degli oneri amministrativi sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché una riduzione dei costi di applicazione per i portatori di interessi, perché garantirebbe una distribuzione più aggiornata ed efficace delle informazioni.

#### *Emendamento*

(7) Il fatto che le carte dell'officina sono valide per un anno, unitamente al fatto che la comunicazione degli Stati membri alla Commissione fornisce solo un'istantanea delle officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, determina una situazione per cui nel corso dell'anno successivo una percentuale sempre maggiore delle carte dell'officina pubblicate sul sito internet della Commissione non è più valida. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a pubblicare tali informazioni su un sito web accessibile al pubblico e ad aggiornarle costantemente, ***almeno una volta all'anno***. La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco di tutti i siti web degli Stati membri in cui tali informazioni sono reperibili. Alcuni Stati membri dispongono già di tali siti web. Tale obbligo comporterebbe pertanto una riduzione degli oneri amministrativi sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché una riduzione dei costi di applicazione per i portatori di interessi, perché garantirebbe una distribuzione più aggiornata ed efficace delle informazioni.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Articolo 3

Regolamento (UE) n. 165/2014  
Articolo 24 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

"5. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano gli elenchi ***degli installatori e*** delle officine ***autorizzati*** e delle carte loro rilasciate su un sito web

#### *Emendamento*

"5. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano gli elenchi delle officine ***autorizzate*** e delle carte loro rilasciate su un sito web accessibile al

accessibile al pubblico, e provvedono affinché tali elenchi siano mantenuti aggiornati. La Commissione pubblica l'elenco di tali siti web nazionali sul proprio sito web."

pubblico, e provvedono affinché tali elenchi siano mantenuti aggiornati ***almeno con cadenza annuale***. La Commissione pubblica l'elenco di tali siti web nazionali sul proprio sito web."

## MOTIVAZIONE

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la proposta di decisione in esame (2023/0361(COD)) e la proposta di decisione di cui al fascicolo 2023/0362(COD) modificano in totale tre regolamenti e quattro direttive in vigore. Le proposte mirano a semplificare gli obblighi di comunicazione e a ridurre gli oneri amministrativi per i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e la Commissione, nei settori del trasporto aereo e su strada.

Sebbene gli obblighi di comunicazione svolgano un ruolo fondamentale nella corretta applicazione e nel corretto monitoraggio della legislazione, essi rappresentano altresì un costo per i portatori di interessi. Nel contempo l'esperienza maturata nell'attuazione della legislazione e gli sviluppi organizzativi e tecnologici potrebbero rendere alcuni obblighi di comunicazione obsoleti, superflui o meno utili.

Il Parlamento accoglie con favore l'attuale processo di revisione ed eliminazione di tali obblighi di comunicazione superflui. Anche il Consiglio ha esaminato e accolto con favore le due proposte, suggerendo alcuni piccoli adeguamenti tecnici che possono migliorare il testo. La Commissione ha presentato le proposte in oggetto alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo nella riunione del 23 gennaio 2024. Anch'essa ha approvato le piccole correzioni proposte dal Consiglio. Sulla base della presentazione della Commissione e delle discussioni informali con il Consiglio, il relatore suggerisce nel suo progetto di relazione di approvare la proposta della Commissione con i due emendamenti proposti, in linea con la procedura semplificata (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento).



**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada	
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0591 – C9-0390/2023 – 2023/0361(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	17.10.2023	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 20.11.2023	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 20.11.2023	LIBE 20.11.2023
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	IMCO 25.10.2023	LIBE 24.10.2023
<b>Relatori</b> Nomina	Jan-Christoph Oetjen 30.10.2023	
<b>Relatori sostituiti</b>	Karima Delli	
<b>Procedura semplificata – decisione</b>	23.1.2024	
<b>Esame in commissione</b>	23.1.2024	
<b>Approvazione</b>	6.2.2024	
<b>Deposito</b>	9.2.2024	